

N. 821/2005 R.G. TRIBUNALE
N. 988/2004 R.G. NOTIZIE REATO

SENTENZA N°
del 20.6.2007

409



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
- SEZIONE SECONDA -

Depositata in Cancelleria
oggi 28.6.07

Il Funzionario
di Cancelleria

Comunicata al P.M per
l'annotazione ex art. 15
D.M. 334/89 il

Il Tribunale, composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Grazia BERNINI	Presidente
Dott. Erminio RIZZI	Giudice
Dott. Pietro BALDUZZI	Giudice est.

Visto del P.G.
il

Passata in giudicato
il

alla pubblica udienza del 20.6.2007

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente

SENTENZA

Trasmessa copia al P.M
come comunic. della
irrevocabilità della
sentenza ex artt. 27 e 28
D.M. 334/89
il

nei confronti di:

██████████ nato a ████████ il 06.10.1964, residente
ed elettivamente domiciliato in ████████, Via ████████ n. ████████
- LIBERO PRESENTE - Assistito e difeso dall'avv. Emilio
Marco Casali del Foro di Pavia, difensore di fiducia.

SCHEDA il

Campione Penale
n°

Reg. Corpi di reato
n°

imputato

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 609 bis, 2° co. n. 1) e 609 ter n. 5) c.p.
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle

condizioni di inferiorità psichica della figlia [REDACTED], determinate dall'encefalopatia mitocondriale da cui è affetta e dal timore delle reazioni del padre in caso di dissenso, induceva la stessa a subire atti sessuali, consistiti in sdruscimenti del suo corpo contro quello della figlia, baci sulla bocca, toccamenti del seno e dei genitali, inserendo anche le dita nella sua vagina. Fatto aggravato perché commesso nei confronti della figlia minore di anni sedici.

In [REDACTED], il 5, 6 e 7/3/2004.

PARTE CIVILE COSTITUITA:

AVV. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata in [REDACTED].
[REDACTED] -- nella sua qualità di curatore speciale-legale rappresentante della
minore [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED].

Rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] con studio in
[REDACTED], Via [REDACTED].

In esito all'odierno dibattimento, le parti hanno così concluso:

IL PUBBLICO MINISTERO:

"Chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni tre di reclusione".

IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale affermare la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena ritenuta di giustizia subordinando la concessione della sospensione condizionale della stessa alla prova dell'avvenuta corresponsione della liquidanda provvisoria in favore della parte civile costituita. Condannare altresì [REDACTED] al risarcimento dei danni tutti subiti dalla costituita parte civile a causa e quale conseguenza del comportamento delittuoso posto in essere dal medesimo e che si quantificano in complessivi €. 50.000,00 in quella somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, con clausola di provvisoria esecutività. Ovvero, qualora il Tribunale adito non ritenesse raggiunta una prova sufficiente ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, voglia condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 539, 2° comma c.p.p., [REDACTED] al pagamento in favore della parte civile costituita, di una provvisoria non inferiore ad €. 10.000,00, dichiarandola provvisoriamente esecutiva. Condannare l'imputato al pagamento

delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della parte civile costituita, come da nota che si deposita. Con sentenza, in ogni caso, provvisoriamente esecutiva".

Deposita altresì nota spese.

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO:

"Chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste. In subordine l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato".

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con decreto del 5 aprile 2005, il Gup presso questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di [REDACTED], imputato dei reati in rubrica.

Il dibattimento si è svolto alla presenza dell'imputato e previa costituzione di parte civile del curatore speciale della minore [REDACTED], nominato del Tribunale su richiesta del PM (f. 13, fronte-retro fasc. dib.).

Espletata l'istruttoria il Tribunale ha deciso come da separato dispositivo.

[REDACTED], nata il [REDACTED], è affetta da una rara forma di patologia mitocondriale che investe l'intero sistema nervoso centrale e che si manifesta in crisi epilettiche associate a diabete; il teste Veggiotti, neuropsichiatra infantile presso l'Istituto Mondino di Pavia, ha riferito di avere in cura la paziente dal 2003 e di averla sottoposta a frequenti controlli finalizzati a monitorare nel tempo l'evoluzione della fenomenologia neurologica.

Dalle cartelle cliniche acquisite sub doc. 1 prod. PM (cfr. diario a foglio 110 ss.), si evince che, in data 17 marzo 2004, [REDACTED] entrava in Istituto in regime di ricovero per effettuare accertamenti di controllo clinico-strumentali; si legge nella cartella che *"dal colloquio effettuato con la signora [REDACTED] e la signora [REDACTED] in data 15.3.2004 è stato posto il sospetto di molestie sessuali nei confronti di [REDACTED] da parte del padre"* (f. 110).

Invero, in data 15 marzo 2004, la madre di [REDACTED] ([REDACTED]), unitamente all'amica e vicina di casa [REDACTED], si recavano presso l'Istituto Mondino ed ivi venivano accolte dalla d.ssa Rossi, all'epoca specializzanda in neuropsichiatria infantile, alla quale riferivano che, qualche giorno prima, [REDACTED] aveva loro raccontato di essere stata toccata dal padre.

Veniva quindi disposto il ricovero per il successivo giorno 17 marzo, data in cui, alle ore 11.00, la d.ssa Rossi e il collega Mongelli raccoglievano le prime dichiarazioni ufficiali del sig. [REDACTED]; nel corso di tale colloquio (f. 30 della cartella), [REDACTED] riferiva *"di avere involontariamente palpato i seni e i genitali della figlia [REDACTED] che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo dormiva accanto a lui nel letto matrimoniale, credendo che la persona nel letto accanto a sé fosse la moglie...di aver sentito qualcosa di piccolo, di aver guardato e di aver visto gli occhioni di [REDACTED] e di aver quindi esclamato "[REDACTED]" e di essersi alzato immediatamente dal letto...di non aver detto nulla alla figlia e di non avere neppure in seguito riferito l'accaduto alla moglie"*.

La signora [REDACTED] riferiva che *"il pomeriggio successivo all'episodio [REDACTED] [le aveva] raccontato di essere stata toccata dal padre e di avere sentito qualcosa di caldo strusciare su di sé"*; la

ragazzina avrebbe poi raccontato le stesse cose anche il giorno successivo ad un'amica di famiglia (la [redacted]).

In esito a questo primo colloquio, l'[redacted] ribadiva "di avere palpato [redacted] in modo del tutto involontario e di avere riconosciuto [redacted] dopo averle palpato il seno e la vagina nel vedere i suoi occhi spalancati"; aggiungeva che "[redacted] racconta un sacco di bugie alle quali sua moglie ha creduto".

Alle ore 15.00 dello stesso 17 marzo 2004, i coniugi [redacted] venivano nuovamente sentiti, questa volta dalla d.ssa Rossi e dal Prof. Veggiotti.

Il sig. [redacted] collocava l'episodio di domenica 7 marzo intorno alle 4 del mattino, raccontando (f. 34 della cartella) che appena sveglia, come sua abitudine da 13 anni, senza accendere la luce e senza neppure voltarsi dalla posizione in cui si trovava e nella quale dorme abitualmente (prono con un braccio penzoloni dal letto) ha allungato la mano in direzione di quella che credeva essere la moglie addormentata al suo fianco e solamente dopo averle palpato i genitali si è accorto che si trattava invece della figlia [redacted].

Alle ore 18.00 (cfr. diario clinico, p. 111), i medici del Mondino disponevano, in accordo con i genitori, che [redacted] rimanesse in reparto da sola durante la notte.

L'indomani, alle ore 11.00, la d.ssa Rossi e il dott. Mongelli effettuavano un colloquio individuale con la paziente, provvedendo a trascrivere integralmente il contenuto (cfr. cartella, ff. 36ss.); è utile riportare alcuni passi rilevanti di tale audizione (annotata in cartella nella forma del discorso diretto con indicazione "?" per quanto riguarda le domande dei medici e con indicazione "!" in merito alle risposte fornite da [redacted]):

Sei preoccupata?

! Un pochino sì

? Per cosa?

! ...ho vergogna a dirlo

? Come mai?

! Mamma lo sa

? E' anche importante che lo racconti anche a noi

! Ma la mamma mi ha detto di avervelo già detto

? Sì, ma è importante che ne parli anche con noi

! Sì, ma io ho vergogna

? Ti fa tristezza questa cosa

! (lungo silenzio)

? sei un po' preoccupata che se dici questa cosa succeda qualcosa di brutto? /

¶: poi continua a dire che non era vero e invece era vero
? chi diceva così?

¶: Il papà. La mamma l'ha raccontato e c'ero anch'io, ma lui urlando ha detto che non era vero; e io ho detto che se non era vero non l'avrei detto che mi toccava, e che mi abbracciava, lui diceva che si è alzato lui dal letto e invece l'ho fatto alzare io dal letto

? Come hai fatto a far alzare il papà dal letto?

¶: L'ho chiamato e gli ho detto: "Papà posso andare a guardare i cartoni?", ma non sapevo se lui aveva gli occhi aperti o chiusi. Era mattino e si vedeva che ero io; insomma ho detto a mamma che se ne sarebbe accorto che avevamo corpi diversi. Lui mi ha detto che potevo andare a vedere i cartoni, si è alzato, mi ha messo su una coperta e mi ha fatto delle coccole

? Come mai avevi dormito col papà?

¶: Perché mia sorella è un po' capricciosa. Ma io non sapevo che succedevano quelle cose... era sopra di me e poi mi sono svegliata e gli ho detto "Papà che fai?" e lui ha detto "██████, ti sono cresciute", ha toccato qui (indica il seno) poi sotto ("hai capito?" - diretto agli interlocutori). Quando mi ha toccato giù ho detto: "Papà posso andare a vedere i cartoni?"

? Non abbiamo capito

¶: Mi ha toccato su, mi sono svegliata e ho detto "Papà che fai?" e lui mi ha toccato anche giù allora mi sono alzata e sono scappata, ho fatto finta di andare a vedere i cartoni ma sono andata da ████████...mi ha cacciato, ero triste e sono andata dalla mamma ma avevo paura ma volevo dirlo la sera.

? Ti ha toccata con entrambe le mani?

Sì, una su e una giù

? Ti ha fatto male?

¶: Sì perché mi stringeva forte; poi è vero mi ha fatto una coccola sul naso, io mi sono alzata e sono andata di là con la scusa dei cartoni, perché lui si arrabbia

? ...

¶: Questo è successo domenica, mentre venerdì mi abbracciava soltanto, e mi ha detto "Stai male?" perché ha visto i miei occhi grandi e aveva paura che lo dico alla mamma

? Quindi anche venerdì hai dormito col papà?

¶: Anche sabato e domenica. Venerdì e sabato mi ha abbracciato e domenica mi ha toccato

? Ma quando andavi a letto con lui dormiva?

¶: Sì, ma la mattina si svegliava e mi abbracciava, allora sono scappata a vedere i cartoni.

Successivamente, le viene chiesto di precisare meglio che cosa è successo quando si è svegliata nel letto con papà:

⚡ Tutti e 3 i giorni mi sono svegliata, venerdì mi ha abbracciato forte...io ho detto "Papà vado a guardare i cartoni", ho svegliato la mamma e le ho detto "Mamma non voglio dormire in camera da letto" e la mamma è rimasta nel lettino in cameretta con me

? Quando lo hai raccontato alla mamma?

⚡ Le ho parlato domenica le ho detto: "Mamma è successo tre giorni, è successo sabato, domenica e venerdì; la mamma ha detto: "Ti voleva fare le coccole, di la verità, davvero ti ha fatto queste cose, perché non sono cose belle" io non lo sapevo; mamma sì dico la verità

...

⚡ domenica mi ha toccato, ha scoperto che ero sveglia che mi sono spaventata e lui pensava che dormivo lui mi ha toccato proprio dentro

? Dove ti ha toccato?

⚡ Mi ha stretto, per questo mi sono spaventata

? Ti sei spaventata? Perché mi ha fatto un po' male e quando io mi faccio male mi sento agitata; io ho fatto finta di dormire però ho detto "glielo vado a dire alla mamma"

...

? Il papà che cosa ti ha detto?

⚡ Ha detto che la colpa è mia che dico le bugie sempre; papà ha detto alla mamma di non credere ad ogni cosa che dico io ed io mi sono arrabbiata.

Successivamente, i medici le richiedono di domenica:

⚡ Domenica mi ha alzato il reggiseno e mi ha detto "Ti sono cresciute"

? Ti ha dato dei baci?

⚡ Sulla bocca normali (mima un bacio sulle labbra)

? Com'è un bacio normale?

⚡ Un bacio normale sulla bocca, certe volte me li dà sulle guance

? E poi cosa è successo?

⚡ Io facevo finta di dormire e di non sentirlo perché se lo sentivo poi si arrabbiava, perché si è sempre arrabbiato in queste cose, dice che non dormo mai, vuole che dorma lui, ma io ero sveglia, lui non sapeva che ero sveglia, alla fine lo ha saputo

? Ti ha toccata?

⚡ Sì mi ha toccato qui (indica i seni) e mi ha detto "questa è più grande" io l'ho guardato con gli occhi torti perché mi sono spaventata

? E tu non gli hai detto niente?

⚡ Papà no, questa è più grande, mi ha alzato il reggiseno e mi ha toccata, schiacciava, gli ho levato la mano, ho detto basta e mi sono abbassata il reggiseno

? E poi che cosa è successo?

! Poi mi ha toccato giù

? Con una mano sola?

◆ Con 2, con una mano mi stringeva e con l'altra mi abbracciava...

In data 23 marzo 2004, alle ore 17.00, [REDACTED] reiterava il racconto nel corso di un colloquio audioregistrato con la d.ssa Rossi e il dott. Mongelli (cfr cartella pp. 115-116 nonché cassette audio acquisite in atti e ascoltate dal Tribunale in camera di consiglio).

In data 24 marzo 2004, [REDACTED] veniva sottoposta a visita ginecologica da parte della Prof.ssa Cisternino, sentita anche quale testimone, che non ha potuto né confermare né escludere la possibilità di molestie sessuali (cfr. certificato medico a f. 57 della cartella), atteso anche il tempo trascorso e tenuto conto che le tracce riscontrabili da esame obiettivo vengono disperse, mediamente, nel giro di 7-8 giorni.

In data 30 marzo 2004, il Prof. Veggiotti (cfr cartella p. 119) informava i genitori di [REDACTED] che sarebbe stata fatta segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano sia per la loro difficoltà di gestione della terapia della figlia (oltre che per la loro incapacità di attendere alle ordinarie incombenze di genitori, tenuto anche conto che [REDACTED] aveva maturato ben 55 giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico) sia per l'episodio occorso tra [REDACTED] e il padre; in accordo con i genitori veniva inoltre contattato il Servizio Sociale del Comune di Landriano, nelle persone dell'assistente sociale Sonia Granato e della d.ssa Barattieri.

In data 31 marzo 2004 la paziente veniva dimessa dall'Istituto Mondino.

In data 16 aprile 2004, il Tribunale per i Minorenni di Milano, preso atto della segnalazione in data 8 aprile 2004 dell'Istituto Mondino (doc. 7 prod. PM), provvedendo in via provvisoria, affidava [REDACTED] e la sorellina [REDACTED] di anni 7 al Comune di [REDACTED] affinché "in collaborazione con la ASL di Pavia provveda all'immediato allontanamento dalla famiglia e al collocamento di [REDACTED] in comunità terapeutica, regolamentando gli incontri con i genitori in modo assistito..." (doc. 8 prod. PM, affidamento poi confermato con provvedimento del 27 giugno 2006, acquisito a f. 163 fasc. dib.).

Nel frattempo, i Servizi Sociali del Comune di Landriano (competenti per delega della ASL di Pavia) riattivavano l'assistenza domiciliare in casa [REDACTED], fino al ricevimento del decreto di allontanamento emesso dal Tribunale per i Minorenni, pervenuto il 21 aprile 2004, data in cui veniva predisposto il collocamento delle minori presso la Comunità "Sole" di Lodi, in attesa di trovare una comunità più consona, poi individuata nella "Casa Famiglia La Lega del Bene" di Pavia, dove le minori venivano inserite il 7 giugno 2004.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i soggetti che, in tempi diversi, hanno raccolto le confidenze di [REDACTED], hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.

[REDACTED] Giannina, madre di [REDACTED], ancor prima di rendere testimonianza, è scoppiata a piangere dichiarando che non intendeva, con le proprie dichiarazioni, creare problemi al marito, cui ha chiesto pubblicamente scusa; ha segnalato la gelosia di [REDACTED], sia nei confronti del marito sia nei confronti della sorellina [REDACTED]; ha affermato che la figlia dice spesso bugie.

In merito ai fatti di cui all'imputazione, ha ricordato che, nel pomeriggio di domenica 7 marzo 2004, [REDACTED] le confidava di essere stata toccata dal padre; la donna rispondeva alla figlia che, probabilmente, il padre le voleva fare solo delle coccole e [REDACTED], per quanto riferito dalla teste in dibattimento, si era messa a ridere e si era poi tranquillizzata; sul punto è andata a segno con l'importante contestazione ex art. 500 c.p.p., formulata dalla difesa della parte civile, che ha evidenziato come la [REDACTED], in sede di s.i.t., aveva riferito che la figlia si era invece arrabbiata e aveva cominciato ad urlare; in effetti, tale versione appare più coerente con gli eventi successivi, in particolare con la scelta della [REDACTED] di confidarsi con l'amica e vicina di casa [REDACTED] alla quale, il giorno dopo la rivelazione alla madre, la ragazza ha reiterato il racconto.

[REDACTED] ha riferito di conoscere la famiglia [REDACTED] e di essere al corrente della difficile situazione tra i coniugi; non ha negato di aver suggerito alla [REDACTED] di lasciare il marito, giustificando tale consiglio con il fatto che costei si lamentava spesso del rapporto con il coniuge.

In ordine ai fatti di cui all'imputazione, ha ricordato che, un giorno, la [REDACTED] andava da lei disperata perché la figlia [REDACTED] le aveva raccontato di essere stata toccata dal padre; la teste ha udito in prima persona il racconto di [REDACTED] che, spiegandosi sia a parole che a gesti, raccontava di essere stata toccata sia sopra (il seno) che sotto (la vagina); ha precisato che la ragazza aveva fatto riferimento ad un solo episodio, accaduto la mattina precedente nel letto matrimoniale. La [REDACTED] ha anche riferito in ordine alle giustificazioni addotte dall'imputato, il quale, dichiarava di essersi confuso, lamentandosi con la moglie di mandargli la bambina a letto a sua insaputa, al che la figlia reagiva urlando: "Ma papà, io ti dicevo "Sono [REDACTED]".

Fu poi la [REDACTED] a convincere la [REDACTED] a raccontare l'episodio ai medici del Mondino; la teste ha ricordato di avere personalmente accompagnato la madre di [REDACTED] presso l'Istituto in data 15 marzo 2004, dove le donne furono ascoltate dalla d.ssa Rossi e dal dott. Mongelli.

Rossi Maura e Mongelli Alexis, all'epoca specializzandi in neuropsichiatria, hanno confermato sia il primo incontro del 15 marzo 2004 sia i successivi colloqui con i genitori di [REDACTED], in data 17 marzo, e con [REDACTED] stessa, in data 18 marzo (colloquio trascritto in cartella) e in data 23 marzo (colloquio audioregistrato); entrambi i testi, in merito al contenuto delle dichiarazioni raccolte da [REDACTED], si sono ovviamente riportati ai verbali di audizione; in particolare, la teste Rossi ha così

riassunto il racconto di [REDACTED]: "Lei ha raccontato di essersi trovata a dormire nel letto al posto della mamma di fianco al papà e di essere stata toccata dal papà. Ha raccontato di essere stata toccata sia a livello dei seni che a livello dei genitali, ha raccontato di aver sentito il papà addosso a sé e che il papà le parlava...Mi ricordo che [REDACTED] ci ha raccontato che il papà le ha detto: "[REDACTED], ti sono cresciute" (indicando i seni)...[REDACTED] aveva detto che non era buio e che quindi si vedeva... ci ha raccontato che ne aveva parlato con la mamma, che poi la mamma ne aveva parlato con il papà, che ne erano nate comunque delle discussioni in famiglia, perché chiaramente poi il padre aveva detto che la cosa era accaduta in modo del tutto involontario, e aveva detto anche che [REDACTED] diceva delle bugie, se non ricordo male. Quindi [REDACTED] rifletteva, nel colloquio con noi, che il papà aveva detto che non era vero, che era una bugia oppure no e che lei...mi ricordo che ci ha raccontato che aveva detto alla mamma: "Se pensi che sono delle bugie non dirlo ai dottori" (trascr. ud. 18 ottobre 2006, pp. 68 ss.).

La teste Rossi ha anche riferito che, successivamente al ricovero del marzo 2004, ebbe occasione di rivedere ancora una volta [REDACTED], la quale spontaneamente le riferiva della vita in comunità, degli incontri con i genitori e del fatto che il papà era stato molto gentile con lei e che le aveva anche fatto dei regali: in quella occasione, continua la teste, [REDACTED] le diceva di aver detto delle bugie sul conto del padre.

La teste Granato Sonia, assistente sociale del Comune di Landriano, ha riferito di essere stata chiamata ad assistere la minore [REDACTED] verso la fine del mese di marzo, in occasione del ricovero della ragazza presso l'Istituto Mondino e, successivamente, di essersi occupata, unitamente alla psicologa Barattieri, dell'esecuzione del decreto di allontanamento delle minori dalla famiglia spostato dal Tribunale per i Minorenni di Milano; richiamandosi a quanto scritto nella relazione inviata al Tribunale per i Minorenni (cfr. doc. 4 prod. PM), la teste ha riferito quanto raccontato da [REDACTED] in merito ai fatti di cui all'imputazione: "...una sera [REDACTED] faceva i capricci e quindi la mamma aveva dormito nella stanza con lei, e lei era andata a dormire nel lettone col papà e verso mattina, nel senso che le abbiamo chiesto se entrava luce dalla tapparella e lei ci ha detto di sì, per cui presumiamo insomma prima mattina, ad un certo punto il papà le si era girato addosso e aveva iniziato a toccarla nelle parti intime, sia inferiori che superiori, e le aveva addirittura detto "[REDACTED] come ti sono cresciute"; anche la teste Granato ha riferito di un solo episodio, accaduto la domenica 7 marzo 2004; ha inoltre riferito che, successivamente, allorquando [REDACTED] veniva trasferita nella Comunità di Pavia (giugno 2004) e aveva intensificato gli incontri con i genitori, peraltro sempre svolti in forma protetta, la ragazza aveva iniziato a dire che si era inventata tutto, che non era vero, che non era successo niente.

Analoga evoluzione è stata riferita dalla teste Barattieri, psicologa del Servizio Sociale, e dalla teste Belli, educatrice nella comunità della Lega del Bene di Pavia, che ha conosciuto [REDACTED] solo in data 7 giugno 2004; in particolare, la teste Belli ha dichiarato che [REDACTED], nel corso dell'estate, ha maturato ed esplicitato la convinzione che l'allontanamento da casa fosse stato causato proprio dalle sue rivelazioni sul conto del padre, ritenendosi in un certo senso responsabile del collocamento in comunità, suo e della sorellina [REDACTED], e vivendo la vicenda con forti sensi di colpa; anche la teste Romano, educatrice di comunità, ha confermato che [REDACTED] spesso diceva che se non avesse raccontato il fatto, non sarebbe stata allontanata dalla famiglia.

[REDACTED], sentita in forma protetta all'udienza del 27 settembre 2006, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni (si omettono le domande formulate dal Presidente): *"Dormivo con mia sorella ma lei voleva dormire in camera con mia mamma...E allora mia mamma mi ha detto "Và in camera, vengo quando si addormenta...invece si è dimenticata...Si è addormentata in cameretta. Allora una mattina...la mattina era tutto buio, tutto con le persiane buio...io ero là che dormivo...e alla fine mi sono svegliata...Mi sono svegliata con la fuccia ho visto il mio papà che mi ha abbracciato...Allora lui mi ha abbracciato, perché gli sembrava che ero mia mamma... E ha detto: "Ma la mamma dov'è?" E io ho detto: "Sta addormentando la [REDACTED]" E poi si è arrabbiato: "Eh, ma non imparate mai a dormire in cameretta da sole!" E poi...poi ha guardato l'ora ... Ha guardato, si è alzato e è andato... e se ne è andato a lavorare"; "...Poi io così gli ho detto alla mamma quello che è [successo]; Lei si è spaventata e ...siamo andate a casa della sua amica...Quindi lei ha telefonato al dottore, ha detto questa cosa al dottore...Siamo andate lì...E...siccome io non volevo dire queste cose, allora lei ha detto...mi ha portato in camera e mi ha detto delle cose...Mi ha detto che mi picchiava...Ha detto: "Di che tuo papà ti picchiava"...E io, siccome sono un po' arrabb...ero anche un po' arrabbiata con mio papà...non lo sopportavo, allora ho detto: "Sì, è vero...", queste cose qua. Allora poi hanno telefonato al dottore e hanno detto di ricoverarmi. C'erano due, un maschio e una femmina..e con una cassetta mi hanno registrato...Però ho detto quello che mi ha detto [la signora]...Non ho detto la verità".*

Invitata dal Presidente a ripetere quanto riferito ai medici, [REDACTED] rispondeva: *"Non mi va tanto di dirlo, perché non è vero"*; poi faticosamente, la ragazza, ad espressa domanda su dove il padre l'avesse toccata, rispondeva *"Qua"* (indicando il seno) e poi, nascondendosi gli occhi dietro una mano: *"Ho detto che mi ha toccato qua"* (indicando il basso ventre); alla domanda se avesse sentito male, [REDACTED] rispondeva: *"No, perché non mi ha toccato"*; alla domanda se si fosse inventata tutto, la stessa replicava: *"Alcune cose lo ho dette io, alcune cose me le ha dette l'amica di mia mamma..."*; in definitiva, la ragazza ha completamente ritrattato le accuse al padre, sostenendo che non era successo niente e che in ogni caso al papà *"gli sembrava che ero la mamma"*.

██████████, sentito in sede di esame dibattimentale, ha ribadito che quella mattina aveva allungato la mano in direzione del corpo di quella che lui pensava essere la moglie; di averne toccato il seno; di essersi subito accorto che si trattava di ██████ alla quale ordinava di andare immediatamente in camera sua; ha escluso categoricamente di avere toccato ██████ sulla vagina.

Il materiale probatorio assunto e acquisito in sede dibattimentale va adeguatamente valutato nel suo complesso, da un lato al fine di stabilire il valore processuale da assegnare alla prima versione fornita da ██████ alla madre, al personale medico dell'Istituto Mondino e agli assistenti sociali della comunità e, dall'altro, al fine di determinare l'attendibilità delle due versioni, tenuto conto anche delle parziali ammissioni dell'imputato nella ricostruzione del fatto.

La regola processuale contenuta nell'art 195 c.p.p. in ordine alle cc.dd. dichiarazioni *de relato*, di ampia applicazione in processi per violenza sessuale subita da minori, consente di qualificare le dichiarazioni rese dalla madre, dalla ██████ dalla Rossi, dal Mongelli, dalla Granato, dalla Barattieri, dalla Belli e dalla Romano quali dichiarazioni indirette di fatti appresi direttamente dalla minore ██████. L'utilizzabilità di tali deposizioni era subordinata all'esame dibattimentale della fonte diretta, esame che è stato ritualmente assunto nelle forme dell'audizione protetta della minore; sul punto vale la pena di evidenziare quanto stabilito, anche recentemente, dalla Suprema Corte in ipotesi analoga a quella oggi in esame: *"La testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso"* (fattispecie relativa alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio, non abbia risposto alle domande; Cass. pen., sez. 3, 29.11.2006-8.3.2007, n. 9801, Baldi).

Analoga utilizzabilità probatoria deve assegnarsi anche al racconto di ██████ verbalizzato e registrato dal personale medico dell'Istituto Mondino sia per la sua natura documentale, in quanto formato al di fuori del procedimento penale, sia per la sua natura di atto utilizzato dai testi indiretti Rossi e Mongelli in aiuto della memoria, e quindi processualmente confluito nella loro testimonianza.

Le due versioni emerse in dibattimento (che per brevità possono compendiarsi la prima nel racconto riferito da ██████ ai medici del Mondino e la seconda nelle dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione protetta) assumono pertanto pari dignità probatoria e il loro contrasto va risolto sulla base delle regole di attendibilità intrinseca ed estrinseca che dominano l'attività di valutazione della testimonianza in genere.

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca (o soggettiva) della minore [REDACTED] non può sottacersi, ma nemmeno sopravvalutarsi, la sua condizione di ritardo mentale; il teste Veggiotti, neuropsichiatria infantile che aveva in cura [REDACTED], ha sottolineato il basso quoziente intellettivo della ragazza, distinguendo però tra un (basso) quoziente di tipo verbale, fondato su conoscenze del tipo nozionistico, ed un (buon) quoziente di tipo performance, fondato sulla percezione della realtà fattuale: la dovizia di particolari e la capacità di ricostruzione dei fatti dimostrate da [REDACTED] nel corso delle audizioni avanti i medici dell'Istituto Mondino, hanno condotto il prof. Veggiotti ad un giudizio di congruità tra quanto riferito e la realtà (trascr. ud. 18 ottobre 2006, pp. 44-45); il teste ha anche sottolineato che in [REDACTED] mancano le condizioni intellettive per poter raccontare bugie ben architettate (ibid., p. 60); anche nella relazione medica di dimissioni, redatta dal Prof. Veggiotti in data 31 marzo 2004 (cfr. cartella a p. 105), pur dandosi atto di una dotazione cognitiva inferiore alla media, veniva sottolineato che, durante la valutazione in sede di esame psichico, non si evidenziavano disturbi nel pensiero né della percezione.

Anche il dott. De Agostini, incaricato dal Collegio di assistere la minore in sede di audizione protetta, ha escluso patologie psichiche tali da comprometterne la capacità di effettuare un corretto esame della realtà; del tutto discordante con la realtà processuale, invece, appare l'ulteriore giudizio espresso dal perito nella parte in cui afferma che la minore dimostra di essere credibile (l'esperto stava valutando la deposizione resa in sede di audizione protetta) in quanto sufficientemente chiara e coerente nei resoconti forniti degli avvenimenti che sono stati descritti, nei loro elementi sostanziali, con una versione che si presenta "invariata e costante nel tempo"; in sede di audizione dibattimentale, il perito ha spiegato tale sua affermazione, avendo riscontrato lo stesso tipo di descrizione dell'episodio anche in occasione di un colloquio effettuato con [REDACTED] nel marzo del 2006 su incarico del Tribunale per i Minorenni di Milano; è evidente, a parere del Collegio, come tale giudizio sia però del tutto privo di validità scientifica in quanto basato su emergenze solo parziali, quali le dichiarazioni di [REDACTED] a partire dal 2006, periodo in cui, per quanto riferito da tutti gli altri testimoni, la minore aveva ormai abbandonato la versione iniziale e aveva definitivamente mutato atteggiamento nei confronti del padre.

La scarsa attendibilità della "seconda [REDACTED]" emerge proprio dalle problematiche evidenziate dalle educatrici della comunità, laddove si sottolinea il forte senso di colpa sviluppato da [REDACTED] nel corso del tempo e la sua sensazione di sentirsi responsabile, con le sue dichiarazioni, dell'allontanamento suo e della sorella dalla famiglia; evidenti tracce di tale sentimento, che il Collegio ritiene in grado di suggestionare fortemente la minore, emergono anche da alcune sue affermazioni nel corso dell'audizione protetta: a domanda del Presidente ("Senti... secondo te, se tu mi racconti le cose che sono successe oppure se mi dici che non è successo niente, che cosa cambia per il tuo papà? Che

idea ti sei fatta?), [redacted], laconicamente, con espressione da un lato liberatoria ma dall'altro capace di comunicare un intero stato d'animo di estrema tristezza, rispondeva: "... Felici e contenti...", così mostrando di essere perfettamente conscia del valore delle proprie dichiarazioni; così come quando afferma, riferendosi a quanto da lei stessa dichiarato in precedenza ai medici del Mondino: "Quel giorno potevo essere un po' furba...", quasi a voler dire che era meglio tacere subito piuttosto che doversi ritrovare nella condizione di ritrattare successivamente.

ritiene pertanto il Collegio che il condizionamento subito dalla minore successivamente alla prima rivelazione fu senza dubbio più forte ed incisivo del possibile, ma scarsamente riscontrato, condizionamento subito da [redacted] nei giorni intercorsi tra l'accadimento dell'episodio e il racconto effettuato ai medici del Mondino.

si riferisce all'implicita ma evidente accusa di plagio mossa dall'imputato in sede di esame alla figura della [redacted], colpevole di avere ingigantito l'episodio, di avere suggestionato la minore e di averla indotta a sostenere le gravi accuse poi confermate dalla stessa [redacted] alla d.ssa Rossi e al dott. Mongelli; il comportamento della [redacted] è stato stigmatizzato anche dalla stessa [redacted] in sede di audizione protetta, nella parte in cui la minore ha riferito di aver raccontato ai medici quanto le aveva detto di dire l'amica della madre; nel fare ciò, però, [redacted], come acutamente osservato dalla difesa della parte civile in sede di discussione, ha voluto strafare, finendo con il contraddirsi; invero, la minore ha raccontato che la [redacted] le avrebbe detto di dire che il padre, addirittura, la picchiava mentre poi, davanti ai medici, [redacted] non ha affatto fatto cenno a tale tipo di violenze, limitandosi a raccontare, peraltro con dovizia di particolari, incompatibili con una regia esterna, l'episodio a sfondo sessuale avvenuto sul lettone la mattina del 7 marzo 2004; con ciò diventa particolarmente rilevante stabilire se la minore abbia o meno avuto un colloquio individuale con la [redacted] (circostanza smentita dalla donna e affermata al contrario sia da Irene che dalla madre), in quanto non si è capito quale fosse quel *quid pluris* che, in ipotesi, costei avrebbe "suggerito" alla minore.

Del resto, il primo racconto di [redacted] (toccamenti sia sul seno che sulla vagina; frasi pronunciate dal padre) è anche oggettivamente più credibile del secondo (toccamento fuggitivo e involontario solo sul seno, così come sostenuto anche dall'imputato in sede di esame dibattimentale).

Invero, lo stesso imputato, nel corso del colloquio con la d.ssa Rossi e il dott. Mongelli, pur ammettendo l'involontarietà della condotta, aveva chiaramente ammesso di aver palpato sia i seni che i genitali della figlia Irene (cartella, p. 30) e ancora (cartella, p. 33) di avere riconosciuto la figlia solo "dopo averle palpato il seno e la vagina", rendendo dichiarazioni perfettamente compatibili con la prima ricostruzione dei fatti offerta dalla figlia ma del tutto discordanti con quanto sostenuto dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale.

deve anche escludersi, a prescindere se la camera avesse le persiane o le tapparelle, che alle ore 7 di una mattina di marzo fosse così buio da non distinguersi i lineamenti di una persona (tanto che l'imputato, per sostenerlo -cfr audizione avanti il dott. Veggiotti- ha dovuto collocare l'episodio alle ore 4 di notte, il che è incompatibile con il fatto che, subito dopo, sia l'imputato che [] si alzarono per iniziare la giornata).

Inoltre, il doppio tocco, ben distinto nel tempo (prima il seno, poi la vagina), rende del tutto inattendibile la tesi sostenuta fin dall'inizio dall'imputato, ossia di non essersi reso conto che si trattasse della figlia; come già evidenziato dai medici del Mondino (e come ha potuto apprezzare *de visu* anche il Collegio) il corpo di [], esile e non ancora completamente sviluppato, soprattutto sul seno, è del tutto diverso da quello della madre, piuttosto in carne e con un seno prosperoso, e, siccome è del tutto impossibile che l'[], sia pur nel torpore, non si sia accorto da subito di avere accanto a sé la figlia [], infatti, per sostenerlo, l'imputato ha dovuto in dibattimento modificare la propria difesa, escludendo categoricamente di avere toccato Irene sulla vagina (mentre davanti ai medici lo aveva confessato).

A ciò si aggiunga la frase pronunciata dall'imputato proprio nel momento in cui stava toccando il seno (" [], ti sono cresciute"), frase che ha preceduto il tocco alla vagina e che dimostra senza tema di smentite che, se anche inizialmente l'imputato era convinto che accanto a sé ci fosse la moglie, egli ha acquisito piena consapevolezza della presenza della figlia in un momento sensibilmente anteriore alla cessazione della molestia.

Risultano pertanto integrati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato, almeno con riferimento alla condotta di tocco del seno e dei genitali avvenuta la mattina del 7 marzo 2004, consumatosi ai danni della figlia quattordicenne e con abuso delle sue condizioni di inferiorità psichica; in particolare, l'abuso va individuato non solo nella convinzione, corroborata genericamente dall'autorità parentale, che [] non avrebbe mai parlato con nessuno dell'episodio (la stessa [] ha manifestato il timore che il padre si potesse arrabbiare) ma anche dall'idea, determinata specificamente dal ritardo mentale della ragazza, che la stessa non sarebbe stata in ogni caso mai creduta (secondo il noto brocardo popolare: la sua parola contro la mia).

Nessun fatto penalmente rilevante è stato invece accertato per gli episodi del 5 e del 6 marzo, in quanto non è emerso che il generico "abbraccio" del padre si sia manifestato con la modalità dello "struscio" di carattere sessuale.

Sulla base di quanto sopra, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine al solo episodio accaduto la mattina del 7 marzo 2004, ed esclusa per ciò stesso la continuazione con gli episodi del 5 e del 6 marzo precedenti, per i quali va emessa sentenza di assoluzione, ritiene il Collegio che possa essere ravvisata nel caso di specie la circostanza attenuante di cui all'art. 609 *bis* ultimo

comma c.p. in quanto la condotta dell'imputato è stata fortunatamente contenuta entro i limiti di una gravità davvero modesta, tenuto conto della durata complessiva dell'episodio, consumatosi in pochi secondi, e dell'assenza di palesi manifestazioni di concupiscenza sessuale; l'interruzione volontaria della condotta, pur non impedendo la consumazione del reato, va valutata favorevolmente anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nel complesso, le ritenute attenuanti vanno poste in prevalenza sull'aggravante contestata, dovendosi a tal fine considerare che, per quanto emerso in istruttoria, l'imputato non ha agito con dolosa preordinazione, non avendo egli influito sulla creazione delle condizioni ambientali in cui si è svolta la vicenda e anzi non condividendo la pratica che la figlia dormisse nel lettone, pur cedendo al malsano istinto di palpeggiarla anche dopo essersi accorto che non si trattava della moglie.

tenuto conto di questi e di tutti gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., si giudica pena equa quella di anni due di reclusione, così determinata: p.b. anni 5, ridotta per attenuante art. 609 bis ult. co. c.p. ad anni 3, ulteriormente ridotta di un terzo per le attenuanti generiche.

Seguono alla condanna le pene accessorie previste dall'art. 609 *nonies* c.p.

L'incensuratezza dell'imputato, l'occasionalità del fatto e lo sforzo dell'██████████ nei limiti consentiti dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni, di ristabilire un sereno rapporto familiare con la figlia (che pure ha mostrato di ricambiare con scritti e disegni affettuosi all'indirizzo del padre) consentono la concessione dei doppi benefici.

Il risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita va rinviato a separato giudizio ma può in questa sede liquidarsi, in suo favore, una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 10.000, commisurata sia all'oggettiva lesione dell'intimità sessuale patita dalla minore sia alle percussioni psicologiche da lei subite, quali la vergogna nel dover ripercorrere la vicenda, più volte manifestata da ████████ nel corso delle audizioni, e il senso di colpa maturato nel tempo, sfociato nella versione fornita dalla stessa in sede di audizione protetta. Per questi stessi motivi va invece disattesa la richiesta di pubblicazione della sentenza in quanto il rimedio non avrebbe alcuna efficacia riparatoria nei confronti della minore e anzi alimenterebbe uno *strepitus fori* inconciliabile con le esigenze di riservatezza della stessa persona offesa.

L'imputato va altresì condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione, rappresentanza e difesa, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

1.

██████████ colpevole del reato a lui ascritto, limitatamente all'episodio accaduto il 7 marzo 2004 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 609 nonies c.p.

APPLICA

all'imputato le pene accessorie della perdita della potestà del genitore, dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa.

na sospesa e non menzione.

Visto l'art. 530 c.p.

ASSOLVE

l'imputato dagli episodi del 5 e del 6 marzo 2004 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

l'██████████ al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, danno da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3500, oltre cpa e iva.

Provvisoria immediatamente esecutiva di euro 10.000.

Riserva in giorni 25 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 20 giugno 2007

Il giudice est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN
CANCELLERIA IL

28/6/07

IL CANCELLIERE

Loceci